



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Anna Maria Beneduce	Presidente
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore
dott. Lucilla Nigro	Giudice ausiliario

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 ottobre 2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4163/2015 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

FERRARA Rosario, rappresentato e difeso dall'avv. Robert Panagrosso, presso il cui studio, sito in Pignataro Maggiore, via Trento n. 12, è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

E

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso ritualmente depositato Rosario Ferrara ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. dinanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere esponendo di avere ricevuto il 5 gennaio 2011 nota dell'ente previdenziale che comunicava di avergli erogato la somma di € 3.745,90 in eccesso relativamente al periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1995 ed il 15 dicembre 2000, a titolo di interessi non spettanti sulla prestazione di trattamento di fine rapporto corrispostagli, come conseguente a dichiarazione del curatore fallimentare mod. tfr 3/bis, e che tale recupero sarebbe stato



effettuato con una trattenuta della durata di 36 rate mensili sulla sua pensione cat. VO 10049225 a partire dal mese di febbraio 2011.

Il ricorso amministrativo instaurato non sortiva esito alcuno, anzi a decorrere dal febbraio 2011 l'Istituto iniziava ad operare una trattenuta mensile di € 81,43 senza nemmeno attendere la conclusione del procedimento.

Instauratosi il contraddittorio, il giudice adito con sentenza n. 2912/2015 ha rigettato il ricorso compensando le spese.

Con ricorso depositato presso questa Corte il 12 novembre 2015 il Ferrara ha proposto appello contro la sentenza, deducendone nei motivi l'erroneità, atteso che, dovendosi applicare al caso di specie il disposto dell'art. 2033 c.c., sarebbe spettato all'I.N.P.S. provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche la sussistenza di una causa che ne giustificasse la restituzione, nel caso di specie del tutto carente, non avendo l'Istituto provveduto alla produzione in giudizio del mod. tfr 3/bis emesso dal curatore del fallimento, pur citato anche nella memoria di costituzione in primo grado.

L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va, pertanto, respinto per le ragioni che di seguito si illustrano.

Va premesso in fatto che l'odierno appellante ha ricevuto in data 5 gennaio 2011 una comunicazione proveniente dall'I.N.P.S. datata 21 dicembre 2010, per quanto di interesse in relazione al *thema decidendum*, del seguente tenore: *“per il periodo dal 31/12/1995 al 15/12/2000, sono stati pagati 3.745,90 euro in più sulla sua prestazione di trattamento fine rapporto cat. TFR n. 00/4408 per i seguenti motivi: interessi non spettanti dal 311295 ma alla data del licenziamento vedi dichiarazione del curatore fallimentare mod tfr 3/bis. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta per n. 48 rate mensili sulla pensione cat. VO N. 10049225 a partire dal mese di febbraio 2011”*.

Va inoltre chiarito che non si può discutere l'applicabilità al caso di specie della disciplina generale in materia di indebito contenuta nell'art. 2033 c.c.



Tanto risulta, invero, da orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale in caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell'I.N.P.S. alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale.

Ciò precisato, non coglie il segno la doglianza afferente alla pretesa inversione dell'onere della prova della quale si sarebbe reso responsabile il primo giudice, sostenendo il Ferrara che sarebbe spettato all'I.N.P.S. dare la dimostrazione della mancanza di causa dell'erogazione delle somme delle quali si controverte.

Invero secondo un altrettanto consolidato orientamento della Suprema Corte (a partire da Cass. SS.UU. n. 18046/2010 e da ultimo con Cass. n. 2739/2016) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'*accipiens* l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.

Pertanto nel caso di specie sarebbe spettato all'odierno appellante dimostrare la correttezza della corresponsione delle somme a titolo di interessi da parte dell'I.N.P.S., indicando la esatta decorrenza degli stessi dalla data di effettiva cessazione del rapporto, mentre tali fatti non solo non sono stati provati, ma nemmeno allegati.

Pertanto il gravame va rigettato con l'integrale conferma della sentenza impugnata.

Per quanto attiene alle spese del giudizio, deve rilevarsi che in atti si rinviene regolare attestazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dunque l'appellante non è tenuto alla loro rifusione.

Deve comunque darsi atto della sussistenza delle condizioni di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara l'appellante non tenuto alla rifusione delle spese del giudizio; dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo



Collegio – della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115/2002.

Napoli, 21 ottobre 2019

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Anna Maria Beneduce

